



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA
S.P.A. – INVITALIA

E, p.c. ALLE IMPRESE INTERESSATE

OGGETTO: Contratti di sviluppo. Erogazione delle agevolazioni a titolo di anticipazione.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 aprile 2014, n. 97, sono state ridefinite, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le modalità per la concessione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo. Tale decreto sostituisce la normativa precedente contenuta nel decreto interministeriale 24 settembre 2010, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 e nella circolare 16 giugno 2011, n. 21364, successivamente modificata dalla circolare 29 marzo 2013, n. 11345.

In particolare, per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni il decreto 14 febbraio 2014 definisce le modalità procedurali per le richieste di erogazione, prevedendo la possibilità che l'erogazione della prima quota sia disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Vale la pena sottolineare che la predetta disposizione non introduce novità sostanziali rispetto alla disciplina previgente, che, rinviando la regolamentazione delle modalità di erogazione al contratto (cfr. articolo 5 del decreto interministeriale 24 settembre 2010), aveva rimesso all'accordo tra le parti l'eventuale previsione della predetta modalità di erogazione in anticipazione.

Tale assetto normativo risultava, peraltro, coerente con quanto previsto nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che, nel disciplinare in via generale la possibilità di erogazione in anticipazione delle agevolazioni, dispone all'articolo 6, comma 5, che, nell'ambito della procedura negoziale, *“La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento”*; il medesimo decreto legislativo prevede, all'articolo 7, comma 2, che *“... Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di*



anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. ...”.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che la nuova disciplina attuativa dei contratti di sviluppo si limita, sull'argomento, a regolamentare quanto era già consentito sulla base della previgente normativa, codesta Agenzia continuerà ad applicare le procedure già in precedenza utilizzate per l'erogazione delle agevolazioni in anticipazione.

Ai fini della dovuta informazione alle imprese interessate, la presente circolare sarà pubblicata nel sito istituzionale di questa Amministrazione, www.mise.gov.it, e codesta Agenzia avrà cura di pubblicarla nel proprio sito, www.invitalia.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino